

LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

ai sensi dell'art. 81, comma 1, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.

ART. 1 - FINALITA'

Le presenti Linee Guida disciplinano l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Vione.

La Commissione locale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale che si esprime in materia paesaggistico-ambientale.

La Commissione opera secondo i disposti e le linee guida regionali e nazionali.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

È istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Vione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dalle presenti Linee Guida.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ancorché semplificata ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite al Comune dall'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
- in tutti i casi citati dall'articolo 81 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
- irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- espressione del giudizio di impatto paesistico relativo ai progetti che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla Deliberazione della Giunta regionale 08/11/2002, n. 7/11045;
- rilascio di provvedimenti a sanatoria ex art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- pareri nei casi previsti dalle norme regolamentari vigenti;
- in tutti i casi previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T.

Nell'esprimere il proprio parere la Commissione per il Paesaggio tiene conto della coerenza degli interventi in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, al fine di garantire la tutela complessiva del territorio e valuta gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni la Commissione per il Paesaggio deve valutare con particolare attenzione gli effetti indotti sul paesaggio dalle modificazioni progettuali proposte, con particolare riferimento alle componenti paesistiche di seguito elencate:

- Reticolo idrico naturale di superficie;
- Reticolo idrico artificiale (rogge/seriole, canali adacquatori minori);
- Sistemi vitivinicoli tradizionali di antico impianto che ancora recano traccia delle originarie modalità colturali;
- Emergenze visuali, siano esse costituite da architetture (edifici su crinali e/o di sommità) o da manufatti di altra natura /elementi vegetazionali (alberi monumentali, roccoli, insiemi vegetazionali particolarmente scenografici, ecc.);
- Filari alberati e siepi interpoderali (compresi i rovari) che definiscono le partiture della campagna e rappresentano la trama minuta del mosaico ecologico;
- Paleoalvei e/o morfologie di origine glaciale;
- Terrazzamenti con muretti di contenimento;
- Ciglioni a ripe erbose;
- Sistema dei broli e dei muretti storici a protezione delle colture di pregio;
- Crinali;
- Luoghi ad elevata panoramicità (posti in altura o anche luoghi non necessariamente elevati dai

- quali è possibile ammirare ampie vedute);
- Viabilità storica ancora presente e rilevata dalla prima levata (fine Ottocento) della cartografia IGM;
 - Centri storici, nuclei di antica formazione e cascate di interesse storico ambientale aventi connotazione storica;
 - Emergenze storico-architettoniche isolate (ville, castelli, chiese, pievi, archeologia industriale, ecc.).

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta da **5** membri (con un minimo di **3** membri qualora non pervengano candidature sufficienti) aventi qualificata e pluriennale esperienza nel campo della progettazione architettonica e nella valorizzazione paesaggistico-ambientale che dovrà risultare da specifico curriculum.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea nell'ambito disciplinare dell'architettura e abilitato all'esercizio della professione, oltre ad aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, negli ambiti della progettazione e della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e per la conseguente valutazione e comparazione delle stesse.

Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, tutti i soggetti di cui alla D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021.

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

La nomina dei membri della Commissione è effettuata con deliberazione di Giunta Comunale sulla base della valutazione e della comparazione dei titoli di studio e professionali dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.

Tale valutazione è effettuata congiuntamente dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata Igiene e Ambiente - Territorio e dalla Giunta Comunale.

Con l'atto di nomina della Commissione viene anche designato il Presidente e indicata, se disponibile, la lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i dipendenti dell'Ente e tutti i soggetti che rivestono una carica comunale di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e, in generale, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

- coloro che ricoprono la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale;
- coloro che sono in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
- coloro che hanno interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- coloro che hanno processi di natura amministrativa in corso con il Comune.

Il rinnovo dei componenti della Commissione, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dal dirigente competente a seguito di avviso pubblico e della conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente della stessa e/o dal Responsabile delle attività di istruttoria tecnico - amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

L'invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni prima della seduta.

Il termine di cui al precedente può essere ridotto in casi d'urgenza e, comunque, non può essere inferiore a 3 giorni.

ART. 7 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DIGITALE

La Commissione è convocata dal Presidente della stessa e/o dal Responsabile delle attività di istruttoria tecnico - amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

La documentazione è caricata sulla cartella condivisa nell'applicativo denominato DROPBOX.

La Commissione si impegna a visionare e compilare i pareri entro e non oltre entro 3 giorni dal caricamento della documentazione.

ART. 8 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei

componenti la stessa.

La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 3 delle presenti Linee Guida a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 9 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dal personale dell'Ente.

La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso con le relative argomentazioni.

Il verbale, che dovrà anche riportare anche le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario della stessa oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 10 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, nel caso in cui sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile. Deve essere in ogni caso rispettato il termine imposto dai tempi di Legge prescritti per l'istruttoria edilizia/urbanistica.

La Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria preparata dalla struttura tecnica.

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio ovvero documentazione integrativa e/o effettuazione di sopralluoghi. E' facoltà della Commissione richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

La Commissione ha facoltà di concedere l'audizione dei progettisti che ne facciano richiesta agli uffici preposti, nei casi in cui l'incontro sia dal Presidente ritenuto utile alla formulazione del parere o alla comunicazione dello stesso ai fini dello sviluppo del progetto.

La Commissione ha facoltà di redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 11 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nella D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici";
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel Piano di Governo del Territorio.

ART. 12 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

La durata in carica della Commissione per il Paesaggio è pari a quella del mandato amministrativo; alla scadenza del mandato la Commissione opererà in regime di "prorogatio" fino a nuova nomina e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della sua scadenza naturale.

La Commissione potrà esercitare le sue funzioni paesaggistiche dopo che l'Ente avrà trasmesso per via telematica, attraverso l'applicativo MAPEL di Regione Lombardia, gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione e dopo aver esposto all'albo pretorio e sul sito web la ricevuta rilasciata dall'applicativo sopra citato, che attesti il caricamento della documentazione necessaria a verificare l'idoneità della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o alla graduatoria degli idonei, stilata a seguito dell'acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, di componenti sostituiti che restino in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 13 - INDENNITA' E RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso né indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 14 - MODULISTICA

Le pratiche che necessitano di valutazione tecnico-amministrativa da parte della Commissione dovranno essere corredate dalla specifica documentazione richiesta dallo Sportello Telematico Polifunzionale della Comunità Montana di Valle Camonica.

La completezza di tale documentazione è condizione necessaria al fine dell'accettazione e valutazione delle stesse.

La presentazione dell'impatto paesistico e/o paesaggistico deve essere inoltrato preventivamente o contestualmente alla relativa pratica edilizia.